

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Adempimenti	Cosa fare	Documenti	Riferimenti normativi
<p>Istituzione del Servizio Prevenzione e Protezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (servizio interno , servizio esterno) • Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi o svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi • Verificare i requisiti del RSPP - ASPP • Verificare che gli addetti al servizio siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione • Nomina degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione • Attestato di formazione (modulo A,B,C) <p>Per il Datore di Lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione • Attestato di formazione 	<p>DLgs 81/2008 art. 17 c.1 lett. b o art 34 c.1</p> <p>D.M. 16/01/1997</p> <p>Accordo stato regioni del 26.1.2006.</p>
<p>Valutazione dei rischi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutare tutti i rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricompresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • Verificare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione attraverso: 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione consentita fino a 10 addetti • Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) <p><i>Sono esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature nonché i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Dlgs 81/08</i></p>	<p>DLgs. 81/2008 art. 17 c.1 let.a e art. 28 c.2, art 29 c. 1,5</p> <p>DLgs 81/2008 art. 26</p> <p>DLgs 81/2008 art. 18; art25; art 41</p>

	<p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ;</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale</p> <p><i>Informare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria • Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del medico Competente • Protocollo sanitario che indichi i rischi accertati e le periodicità • Cartella sanitaria * • Giudizi di idoneità • Relazione annuale <p><i>* documentazione soggetta a segreto professionale</i></p>	
Formazione dei lavoratori sui rischi e addestramento	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed anche adeguata in materia di salute e sicurezza, anche in merito ai rischi specifici in relazione alla valutazione dei rischi ed alle conoscenze linguistiche. • L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. • La formazione dei lavoratori deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione di avvenuta formazione sui rischi, formazione specifica e addestramento 	DLgs 81/2008 art. 37 e art. 37 c.5
Formazione per i dirigenti e i preposti	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedere affinché i dirigenti i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestati di avvenuta formazione 	DLgs 81/2008 art. 37 c.7

<p>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elezione e/o designazione del RLS • Provvedere affinché il RLS riceva una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che riguardi i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, che gli assicuri adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi • La formazione del RLS deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici • Consultare il RLS in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza e del medico competente e in merito all'organizzazione della formazione • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST in tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le competenze del RLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestati di avvenuta formazione • Comunicazione INAIL 	<p>DLgs 81/2008 art. 37</p> <p>DLgs 81/2008 art.18 c.1 let a</p>
<p>Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza (competenza dei Vigili del Fuoco)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutare il rischio incendio • Per tutte le attività riportate nel D.M. 16/02/1982 e nel D.P.R. 689 del 26/05/1959, provvedere alla richiesta e all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco • Per le attività non soggette a CPI: adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, secondo i criteri generali del DM 10 marzo 1998 • controllo periodico (almeno semestrale), della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio • nominare gli addetti alla gestione dell'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> • certificato di prevenzione incendi – CPI • registro di controllo, verifica e manutenzione e delle attrezzature e degli impianti antincendio • Lettera di nomina addetti compiti speciali • Piano di emergenza ed evacuazione 	<p>D.M. 10 marzo 1998</p> <p>DLgs 81/2008 art. 18 c.1 lett. b</p> <p>D.M. 10 marzo 1998 art. 5</p> <p>DLgs 81/2008 art 37c.9;</p> <p>DM 10.03.1998 allegati VII E IX</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • redigere il piano di emergenza ed evacuazione nel caso di attività soggette a CPI e in tutte le aziende con più di 10 dipendenti • Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio. • adeguata e specifica formazione in relazione al livello di rischio dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione • nelle imprese fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione degli incendi e di evacuazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale prova di evacuazione • Attestati di avvenuta formazione 	<p>D.lgs. 139/2006</p> <p>DLgs 81/2008 art. 46 c.6</p>
Primo Soccorso	<ul style="list-style-type: none"> • Nominare gli addetti al primo soccorso • Garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118); • Garantire la presenza del pacchetto di medicazione o della cassetta di primo soccorso, • Individuare, in collaborazione con il medico competente, ove presente, e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso • Adeguata e specifica formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso ricevano un' • nelle imprese fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di nomina addetti compiti speciali • Attestati di avvenuta formazione 	<p>DLgs 81/2008 art. 18 c.1 lett. b</p> <p>DM 388/03</p>